



COMUNICATO UFFICIALE N.228
228/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 22 Marzo 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;
Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO;Componenti
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Nunzio PAGANO/G.S.D.NUVLA SAN FELICE

Con Racc.A.R. in data 24/07/2012 il sig.Nunzio PAGANO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.NUVLA S.FELICE un accordo economico prevedente il compenso lordo di di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società in data 11/08/2012 presentava le proprie contro deduzioni in merito, asserendo che la firma del legale rappresentante apposta sull'Accordo Economico è apocrifa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. sospende ogni giudizio in ordine al reclamo avanzato dal Sig.Nunzio PAGANO nei confronti della Società G.S.NUVLA SAN FELICE trasmettendo gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. onde poter accertare quanto denunciato e mettere la C.A.E. in condizione di poter emettere una propria decisione.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo MENCIO/A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/01/2013 il sig.Leonardo MENCIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera cifra.

Si rileva preliminarmente, dopo accertamenti effettuati dalla Scrivente Commissione, che l'Accordo Economico non risulta mai essere stato depositato presso il Dipartimento Interregionale – Ufficio Tesseramento, in violazione all'art.94 ter delle N.O.I.F.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Leonardo MENCIO nei confronti della Società A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 per violazione dell'art.94 ter delle N.O.I.F.

Trasmette gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per quanto di competenza.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano LUCIANI/A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/02/2013 il sig.Tiziano LUCIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.Precisando di aver percepito rate per €3.700,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.800,00.

Si rileva preliminarmente, dopo accertamenti effettuati dalla Scrivente Commissione, che l'Accordo Economico non risulta mai essere stato depositato presso il Dipartimento Interregionale – Ufficio Tesseramento, in violazione all'art.94 ter delle N.O.I.F.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Tiziano LUCIANI nei confronti della Società A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 per violazione dell'art.94 ter delle N.O.I.F.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Mario DI VENTURA A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/11/2012 il sig.Mario DI VENTURA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.Precisando di aver percepito rate per €4.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.900,00.

Si rileva preliminarmente, dopo accertamenti effettuati dalla Scrivente Commissione, che in data 4/2/2013 la Società ha presentato al Presidente della L.N.D. una denuncia per apposizione di firma apocriфа dell'avente titolo societario sull'accordo economico del calciatore con richiesta di trasmissione degli atti alla Procura Federale F.I.G.C.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, sospende ogni giudizio in ordine al reclamo avanzato dal calciatore Mario DI VENTURA nei confronti della Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920,trasmettendo gli atti alla Procura Federale F.I.G.C. per quanto di propria competenza.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Marco SCARAMAL/A.C.D.CITTA' DI CONCORDIA

In data 19/11/2012 tramite Racc.A.R. il sig.Marco SCARAMAL, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società A.C.D.CITTA' DI CONCORDIA un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2011/12 prevedente la corresponsione lorda di €1.750,00.

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato.

Si rileva preliminarmente, che in data 19/03/2013, la Società faceva pervenire una dichiarazione liberatoria di pagamento avvenuto, a firma del calciatore e corredata di relativo documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo SAMBO/A.C.D.CITTA' DI CONCORDIA

In data 14/12//2012 tramite Racc.A.R. il sig.Matteo SAMBO, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società A.C.D.CITTA' DI CONCORDIA un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2011/12 prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00.

Precisando di aver percepito rate per €.1.650,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.850,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 19/03/2013, la Società faceva pervenire una dichiarazione liberatoria di pagamento avvenuto, a firma del calciatore e corredata di relativo documento di riconoscimento dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola ZICARELLI/F.C.CALCIO ACRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/12/2012 il sig.Nicola ZICARELLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.CALCIO ACRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.1.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.900,00.

La Società non depositava alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.CALCIO ACRI al pagamento in favore del sig.Nicola ZICARELLI della somma di €.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe PALMISANO/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/11/2012 il sig.Giuseppe PALMISANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig.Giuseppe PALMISANO della somma di €4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo VANNI/A.S.D.FORCOLI 121 VALDERA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/12/2012 il sig.Giacomo VANNI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FORCOLI VALDERA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €3.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.700,00.

La Società in data 27/12/2012, presentava le proprie controdeduzioni a difesa, ma prive di qualsiasi documentazione, comprovante l'infondatezza della richiesta avanzata dal calciatore.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.FORCOLI VALDERA 1921 al pagamento in favore del sig.Giacomo VANNI della somma di €3.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco CAVOLI/S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/12/2012 il sig.Francesco CAVOLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €2.250,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.250,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig. Francesco CAVOLI della somma di €5.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Luca FRANCHINI/A.S.D.ACQUI CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 13/12/2012 il sig. Luca FRANCHINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €4.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.500,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 al pagamento in favore del sig. Luca FRANCHINI della somma di €3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte Valle Aosta i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CANINO/A.S.D.ACQUI CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/11/2012 il sig. Alessandro CANINO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 al pagamento in favore del sig.Alessandro CANINO della somma di €.6.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte Valle Aosta i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Federico FERRANDO/A.S.D.ACQUI CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/12/2012 il sig.Federico FERRANDO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ACQUI CALCIO 1911 al pagamento in favore del sig.Federico FERRANDO della somma di €.3.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte Valle Aosta i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

14) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo VINCENZO/POL.GAETA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/11/2012 il sig.Matteo VINCENZO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.GAETA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.900,00

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.GAETA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Matteo VINCENZO della somma di €.1.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Gerard Steeve FANKA'/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 29/11/2012 il sig. Gerard Steeve FANKA', si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Gerard Steeve FANKA' della somma di €.10.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Alex VETRUGNO/A.S.D.NARDO'CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 18/12/2012 il sig. Alex VETRUGNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.NARDO' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.700,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.800,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.NARDO' CALCIO al pagamento in favore del sig. Alex VETRUGNO della somma di €.6.800,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe SANTORO/A.S.D.SAMBIASE 1962

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 6/12/2012 il sig. Giuseppe SANTORO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 al pagamento in favore del sig. Giuseppe SANTORO della somma di €.2.000,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Adriano Bartolo ESPOSITO/A.C.SANSOVINO S.r.l.

Con reclamo trasmesso tramite Racc.A.R. in data 13/12/2012 il sig. Adriano Bartolo ESPOSITO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SANSOVINO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.3.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.750,00.

La Società in data 9/11/2012 presentava le proprie controdeduzioni, omettendo però di allegare alle stesse la ricevuta in originale della Racc.A.R. con le controdeduzioni inviate alla controparte, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. Di conseguenza le stesse non hanno alcun valore al fine della decisione.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.SANSOVINO CALCIO al pagamento in favore del sig Adriano Bartolo ESPOSITO della somma di €3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Nicholas CECILLI/U.S.CALCIO COLOGNESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/11/2012 il sig.Nicholas CECILLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO COLOGNESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.CALCIO COLOGNESE al pagamento in favore del sig.Nicholas CECILLI della somma di €4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea PIANETTI/U.S.CALCIO COLOGNESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/12/2012 il sig.Andrea PIANETTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.CALCIO COLOGNESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €2.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.250,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.CALCIO COLOGNESE al pagamento in favore del sig.Andrea PIANETTI della somma di €5.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo BOCCA/S.C.VALLEE D'AOSTE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/12/2012 il sig.Lorenzo BOCCA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.VALLEE D'AOSTE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.6.010,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.490,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. VALLEE D'AOSTE al pagamento in favore del sig.Lorenzo BOCCA della somma di €.1.490,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto CARRARO/A.C.MM SAREGO

Con Racc.A.R. in data 4/12/2012 il sig.Alberto CARRARO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C. MM SAREGO A.S.D. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.3.842,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.658,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Alberto CARRARO, nei confronti della Società A.C.MM SAREGO A.S.D. per violazione dell'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

23) RICORSO DEL CALCIATORE Antony TREMITERRA/A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/01/2013 il sig.Antony TREMITERRA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.7.200,00 maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2012 in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 al pagamento in favore del sig. Antony TREMITERRA della somma di €.7.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24) RICORSO DEL CALCIATORE Marco APRUZZESE/A.S.D.CIVITAVECCHIA CALCIO 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/12/2012 il sig. Marco APRUZZESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Richiedeva precisando di aver percepito rate per €6.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €8.750,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 al pagamento in favore del sig. Marco APRUZZESE della somma di €8.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo TOMMEI/G.S.D.ROSIGNANO SEI ROSE

Con reclamo del 19/12/2012 Paolo Tommei esprimeva di essere stato tesserato, per la stagione 2012-2013 per la G.S.D. Rosignano sei Rose e di aver sottoscritto un accordo che prevedeva il rimborso di €61,97 giornalieri per 200 giorni di allenamento a titolo di indennità di trasferta, di €60,00 giornalieri per 45 giorni di preparazione e di €77,47 per ogni convocazione relativa alla disputa di partite di campionato e di coppa Italia, precisando di aver cessato il rapporto con la società il 20/11/2012 e di essere creditore dell'importo di €5191,00, del quale chiedeva il pagamento.

La società, ritualmente costituitasi, contestava integralmente la pretesa azionata nei suoi confronti, rilevando che difettava la prova dei fatti costitutivi del credito richiesto dall'atleta.

Rileva la Commissione che risultano ritualmente adempite le prescrizioni di cui all'art. 25 bis delle N.O.I.F., risultando prodotta la ricevuta della raccomandata notificata alla società ed, altresì, il pagamento della tassa di reclamo.

Passando all'esame del merito della controversia pare sufficiente osservare in ordine all'importo di €2.700,00 – richiesto per rimborso forfettario di spesa per il periodo di preparazione -, si osserva che la previsione

convenzionale che disciplina la fattispecie prevede “.€. 60,00 giornalieri x 45 giorni di preparazione.”, così semplicemente e chiaramente indicando il collegamento tra giorno di preparazione e rimborso forfettario di spesa.

Ne consegue che gli elementi di considerazione ai fini del calcolo sono esclusivamente i 45 giorni di preparazione e l'entità giornaliera del rimborso, del tutto irrilevante risultando il numero degli allenamenti tenuti nel periodo e così accertando il relativo importo nella misura richiesta di €. 2.700,00.

Non risulta contestata la somma indicata dal reclamante in €. 697,23 a titolo di convocazione per 8 partite, che può, per l'effetto, essere riconosciuta ed accertata nella misura richiesta.

Da ultimo va esaminata la parte di credito connessa all'indennità di trasferta per gli allenamenti, precisata dal reclamante in complessivi €. 3.594,26 per 58 giorni di allenamento, e contestata dalla società, la quale ha dedotto che il Tommei si è infortunato nel corso dell'incontro del 21/10/2012 tra il Rosignano e la Bagnolese e che, fino a quella data il predetto aveva sostenuto minor numero di 35 allenamenti.

Costituisce circostanza pacifica tra le parti lo svincolo del giocatore in data 20/11/2012 che ha formalizzato l'interruzione del rapporto tra le parti, da ritenersi, ragionevolmente ed in difetto di diversi e contrari riscontri, conseguenti all'infortunio dell'atleta.

A tale stregua, può riconoscersi a titolo di indennità di trasferta per gli allenamenti, al reclamante l'importo di €. 2.167,90, nella misura, cioè, riconosciuta dalla società

Il credito del Tommei deve quindi, ritenersi accertato nell'importo di €. 5.565,13.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società G.S.D.Rosignano Sei Rose al pagamento di €.5.565,13 in favore del sig.Paolo Tommei.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versta..

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

26) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro GALLI/U.S.FORCOLI

Con ricorso del 14/11/2012 Alessandro Galli esponeva di essere stato tesserato, per la stagione 2011-2012 per la società Forcoli 1921 Valdera A.S.D. e di aver sottoscritto un accordo economico che prevedeva un rimborso mensile lordo di €. 750,00 e di aver ricevuto i compensi dei soli mesi di settembre e ottobre, rimanendo creditore dell'importo di €. 5.250,00.

Tanto premesso, concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio credito per l'ammontare complessivo di €. 5.250,00.

La società, ritualmente costituitasi, deduceva di aver corrisposto la maggior somma di €. 4.300,00 rilevando, poi, che non sussisteva alcun ulteriore credito dell'atleta per aver omesso il predetto la partecipazione ai 180 allenamenti ed alle 36 partite, secondo gli accordi convenzionali perfezionati tra le parti.

Rileva la Commissione che risultano ritualmente adempite le prescrizioni di cui all'art. 25 bis n.o.i.f., coll'invio e la produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata ed il pagamento della tassa di €. 50,00. Le produzioni allegate dalla società – doc. 1 resistente – offre riscontro obbiettivo del pagamento dell'importo di €. 3.500,00 risultando inequivocabilmente l'esecuzione del versamento della somma di €. 3.500,00 con l'indicazione dei dati identificativi dei bonifici – cro 49677416403 e 48502576907 -.

non può, viceversa, ritenersi raggiunta la prova del versamento dell'ulteriore somma di €. 800,00, difettando la ricevuta per incasso della relativa somma.

Deve, pertanto, concludersi dichiarando accertato il credito del ricorrente nella minor misura di €. 3.250,00 (6.750 – 3.500)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società Forcoli 1921 Valdera A.S.D. al pagamento della somma di €3.250,00.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

27) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice CAMA/A.C.F.MILAN

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/12/2012 la Sig.na Alice CAMA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F. MILAN.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.000,00 relativamente ai mesi di Maggio,Giugno e Luglio 2012. Si rileva preliminarmente che il mese di Luglio 2012 non può essere preso in considerazione per la liquidazione di quanto richiesto. La Stagione Sportiva è terminata il 30 Giugno 2012 e con essa è decaduta anche la validità della Accordo Economico.

La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.F.MILAN,al pagamento in favore della sig.na Alice CAMA, della somma di €2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 15 Aprile 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Carlo Tavecchio